

Determinazione n. 14/2004 del 8/9/2004

Oggetto: "Integrazioni in ordine ai criteri che le SOA debbono seguire al fine del rilascio della attestazione di qualificazione nella categoria specializzata OS18"

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto

La F.IN.CO. - Federazione Industrie Prodotti Impianti e Servizi per le costruzioni - ha inoltrato all'Autorita' una segnalazione in merito al rilascio delle attestazioni di qualificazione nella categoria specializzata **OS18**. Ha segnalato che, nell'allegato A al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., e' specificato che la categoria specializzata **OS18** riguarda *"la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciata continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale."* Detta declaratoria, pertanto, contiene, a parere della F.IN.CO., al proprio interno un chiaro riferimento ad attivita' di produzione in stabilimento e montaggio in opera.

La F.IN.CO., in considerazione della perspicua specificazione contenuta nella declaratoria di che trattasi ritiene necessario, ai fini del rilascio delle attestazioni di qualificazione nella categoria **OS18**, che:

a) dai certificati di esecuzione presentati dall'impresa richiedente la qualificazione emerga chiaramente, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. n. 34/2000 e s. m., che i componenti messi in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti;

b) le imprese richiedenti comprovino, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 18, comma 8, del D.P.R. n. 34 e s.m., l'effettiva disponibilita' di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari alla durata della validita' dell'attestazione di qualificazione.

A seguito della suddetta segnalazione, il Servizio Ispettivo dell'Autorita', nell'ambito dei controlli ex art. 14 del D.P.R. n. 34/2000, ha proceduto a richiedere alle SOA, con riferimento ad alcune imprese qualificate nella categoria specializzata **OS18**, la documentazione ritenuta da queste probatoria ai fini del riconoscimento della qualificazione nella categoria stessa e, in particolare, la documentazione con cui e' stata comprovata l'effettiva disponibilita' di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari alla durata di validita' dell'attestazione.

La documentazione inviata dalle SOA e' risultata, in alcuni casi, costituita da semplici autodichiarazioni del legale rappresentante dell'impresa senza alcun riferimento ne' alla localizzazione dello stabilimento ne' al titolo giustificativo dell'effettiva disponibilita' dello stabilimento da parte dell'impresa. Il Servizio Ispettivo, non ritenendo la documentazione inviata dalle SOA sufficiente al fine del puntuale riscontro dell'effettiva produzione dei manufatti previsti dalla declaratoria, nonche' dell'effettiva disponibilita' dello stabilimento, ha proceduto a richiedere alle SOA ed alle imprese interessate una memoria corredata dalla relativa documentazione sulle circostanze emerse dagli esiti istruttori.

La documentazione aggiuntiva prodotta dalle SOA e dalle imprese ha superato i profili di contestazione in ordine alle modalita' di accertamento dei requisiti, ma ha evidenziato la necessita', da parte degli operatori del settore e delle relative associazioni di categoria, di un incontro volto ad approfondire le questioni prospettate ed, in particolare, una corretta lettura del dato normativo di riferimento. L'esigenza di approfondire la tematica in ordine alla qualificazione nella categoria specializzata **OS18** e' scaturita anche dalle pertinenti osservazioni formulate nelle memorie presentate dalle imprese a seguito della richiesta di chiarimenti del Servizio Ispettivo.

E' stato precisato, infatti, che non puo' essere ritenuta ostativa al rilascio della attestazione nella categoria **OS18** la circostanza che lo stabilimento sia ubicato all'interno del cantiere allestito per una determinata commessa posto che l'attivita' delle imprese di costruzione e' caratterizzata dal fatto che la produzione viene realizzata attraverso molteplici cantieri allestiti per singole opere e, come tali, temporanei ed, inoltre, hanno evidenziato che richiedere la disponibilita' di uno stabilimento per tutta la durata di validita' dell'attestazione vorrebbe dire, in pratica, la richiesta di ulteriore requisito di ordine speciale occorrente per la qualificazione nella categoria specializzata OS18 oltre a quelli previsti dall'art 18 del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.

Anche in ordine al requisito di cui all'art 18, comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. n. 34/2000 e s.m. hanno precisato che i contratti d'appalto cui si riferiscono le prestazioni sono sorti anteriormente all'entrata in vigore dello stesso D.P.R., ovvero in epoca in cui vigeva prima il D.M. 25 febbraio 1982, n. 770 e successivamente il D.M. 15 maggio 1998, n. 304. Sotto la disciplina di dette norme le

lavorazioni oggi ricomprese nella categoria specializzata **OS18** venivano ricondotte rispettivamente nella categoria **17** e nella categoria **S18** per le quali non era prevista, ai fini della qualificazione, la disponibilit  di uno stabilimento di produzione.

Al fine di approfondire la lettura del dato normativo di riferimento, sono state convocate in audizione anche le associazioni di categoria ANCE, AGI, ANCPL e F.IN.CO. In tale sede, l'AGI ha osservato che l'utilizzo di termini come " produzione in stabilimento o propri stabilimenti" sono lungi dal contenere qualsiasi riferimento al fatto che detto stabilimento debba collocarsi fuori dal cantiere. In questo senso e' da considerare come la stessa situazione occorra per la categoria specializzata **OS13** dove, sebbene la corrispondente declaratoria faccia riferimento al termine stabilimento, non si e' mai dubitato che il cosiddetto campo travi che le imprese realizzano in cantiere valga ad integrare proprio tale elemento. Ha aggiunto l'AGI che, fermo restando quanto precede, in senso speculare ed opposto non puo' nemmeno ritenersi che chi abbia la disponibilit  di uno stabilimento per la produzione dei componenti in questione fuori dal cantiere sia poi obbligato a mettere in opera in tutti i cantieri in corso tali componenti. Sarebbe infatti singolare che avendo, ad esempio, uno stabilimento in una citt  X si debbano trasportare le componenti ivi prodotte in tutta Italia o nel resto del mondo. La F.IN.CO ha richiamato quanto indicato nell'atto di segnalazione ed, in particolare, la necessita' che la qualificazione nella categoria specializzata OS18 puo' essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti *dall' installatore in propri stabilimenti* .

Considerato in diritto

La declaratoria di cui all' allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. relativamente alla categoria specializzata **OS18** prevede *"lavorazioni costituite dalla produzione in stabilimento e dal montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale."* L'Autorita', con la determinazione del 12 ottobre 2000, n. 48, al punto 7, lettera e) dell'allegato alla determinazione, ha precisato che la qualificazione nelle categorie specializzate **OS13** , **OS18** e **OS32** *puo' essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall'installatore stesso in propri stabilimenti*. Con il comunicato alle SOA del 19 febbraio 2001, n. 1 al punto 11), l'Autorita' ha, poi, chiarito che: *... la qualificazione nelle categorie OS13, OS18, OS32 puo' essere attribuita solo qualora i componenti messi in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti e non puo' essere attribuita quando l'impresa provveda al solo assemblaggio ed installazione con proprie maestranze e mezzi*.

L'elemento di novita' introdotto dal legislatore nella declaratoria della categoria specializzata **OS18** di cui all'allegato A del D.P.R. n. 34/2000 e s.m., rispetto alle declaratorie dei precedenti decreti ministeriali n. 770/82 e n. 304/98, e' stato quello di introdurre la locuzione *produzione in stabilimento* . La novita', pertanto, e' stata quella di riservare la qualificazione in detta categoria alle imprese che abbiano una effettiva capacita' aziendale di produrre e mettere in opera gli elementi previsti dalla declaratoria della suddetta categoria **OS18** .

L'esigenza di riservare la qualificazione in detta categoria alle imprese caratterizzate da una peculiare capacita' ed organizzazione aziendale e' stata determinata dalla specificita' tecnica degli elementi rientranti in detta categoria e nella esigenza di individuare in capo ad uno stesso soggetto la titolarita' della produzione e della messa in opera in quanto il soggetto che ha ideato e definito tutti gli aspetti tecnici e', di conseguenza, in grado di assicurare la produzione in qualita' nei propri stabilimenti.

La precedente normativa dell'Albo Nazionale dei Costruttori, infatti, non prevedeva per tale categoria la produzione in stabilimento e da cio' deriva la fondata osservazione che le imprese, nella prima fase di avvio del nuovo sistema di qualificazione di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s.m., hanno dimostrato i lavori eseguiti, anche sulla base di una produzione allestita in cantiere o sulla base di stabilimenti all'uopo affittati per la durata della commessa, ma deriva, altresi', l'infondata argomentazione che, ai sensi delle caratteristiche del nuovo sistema di qualificazione, e' sufficiente, ai fini della qualificazione, la prova di aver effettuato tale lavorazione in uno stabilimento la cui disponibilit  e' limitata al momento della rilascio della attestazione di qualificazione.

La qualificazione nelle categorie specializzate individuate con l'acronimo **OS** e' conseguita dimostrando capacita' di eseguire in proprio l'attivit  delle lavorazioni che costituiscono parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento che necessitano di una particolare specializzazione e professionalita'; la qualificazione nelle categorie specializzate presuppone, pertanto, effettiva capacita' operativa ed organizzativa come, d'altra parte, e' indicato nelle premesse dell'allegato A del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.

In tale contesto, dal combinato disposto della declaratoria dell'allegato A del D.P.R. n. 34/2000 e s.m. e dell'articolo 18, comma 8, dello stesso D.P.R. risulta che l'accertamento della sussistenza dell'adeguata attrezzatura tecnica per la qualificazione nella categoria **OS18** non puo' prescindere dalla verifica circa la disponibilit  dello stabilimento di produzione.

L'accertamento sulla disponibilit  dello stabilimento deve implicare necessariamente la disponibilit 

attuale e futura, posto che, solo attraverso l'accertamento della disponibilit  dello stabilimento per l'intera durata dell'attestazione risulta comprovata la capacit  dell'impresa ad eseguire la specifica prestazione richiesta oggi dal D.P.R. 34/2000 e s.m. A parere di questa Autorita', le argomentazioni rappresentate dagli operatori del settore e dalle associazioni di categoria si basano essenzialmente sulle esigenze organizzative dell'attivit  produttiva delle imprese e, pertanto, non rilevano in ordine alla necessit  dell'effettiva disponibilit  di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari alla durata di validit  dell'attestazione di qualificazione. Il concetto di produzione in stabilimento e relativa posa in opera deve essere analizzato, infatti, ai fini della qualificazione nella corrispondente categoria non ad altri fini. Per l'attribuzione della qualificazione nella categoria specializzata **OS18** deve essere dimostrata la dotazione stabile di uno stabilimento di produzione con macchinari e maestranze idonee. Questa dotazione implica una specifica capacit  aziendale nel settore della categoria e, conseguentemente, la sicurezza che l'impresa ha una specifica organizzazione aziendale tesa alla produzione delle strutture previste nella suddetta categoria. Tale assunto non puo', pero', comportare che solo i prodotti di un certo stabilimento X debbano essere posti in opera in tutti i cantieri di pertinenza dell'impresa presenti in aree geografiche diverse da quella ove l'impresa ha in disponibilit  uno stabilimento di produzione.

La necessaria provenienza di alcuni manufatti da individuati stabilimenti puo' discendere, invece, solo quando le norme tecniche ed amministrative di settore prevedano specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative per la produzione e l'utilizzo di determinati componenti.

Da cio' discende l'infondata argomentazione della segnalazione della F.IN.CO. in ordine alla necessit  che la qualificazione nella categoria **OS18** puo' essere attribuita qualora, in relazione al requisito inerente i lavori eseguiti, i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti.

La necessaria specifica organizzazione aziendale per sotto attivit  dell'azienda e' contenuta ed e' stata ribadita anche dalla determinazione dell'Autorita' in tema di trasferimento di ramo d'azienda ove e' stato previsto che la possibilit  di distinguere in rami l'azienda, comunque, e' condizionata da:

- a) esercizio di piu' attivit  imprenditoriali da parte dell'imprenditore mediante un'unica organizzazione di impresa (*risorse, persone, attrezzature*) ;
- b) un'articolazione dell'organizzazione in sotto-organizzazioni corrispondenti alle diverse attivit , tale per cui ne esista una per ciascuna di queste.

  soltanto in presenza di entrambe queste circostanze che si puo' parlare di azienda suddivisa in rami e, di conseguenza, ipotizzare che l'imprenditore possa enuclearne uno per trasferirlo ad altri.

Oggetto del trasferimento di azienda o di un suo ramo saranno dunque alcuni beni materiali e altri immateriali, unitariamente considerati proprio perche' tra loro funzionalmente organizzati: attrezzature (*edifici, macchinari*), know how (*brevetti, esperienza acquisita*), avviamento (*clientela*), rapporti giuridici (*crediti, debiti*) .

La sotto-organizzazione oggetto del trasferimento del ramo d'azienda relativo alle lavorazioni nella categoria **OS18** ai fini della loro unitaria e funzionale organizzazione, deve ricomprendere necessariamente la disponibilit  dello stabilimento che costituisce il mezzo d'opera indispensabile ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni previste dalla relativa declaratoria.

L'effettiva disponibilit  dello stabilimento di produzione assolve, ai fini del riconoscimento della qualificazione nella categoria **OS18** , la ricorrenza del requisito di cui all'articolo 18, comma 8, del D.P.R. n. 34/2000 e s.m. laddove prevede che l'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in propriet  o in locazione finanziaria o in noleggio.

L'art. 18, comma 8, ai fini della dimostrazione dell'attrezzatura tecnica prevede che il requisito possa essere provato non solo mediante l'effettiva propriet  in capo all'impresa della attrezzatura stessa, ma anche attraverso diverse modalit , tra cui i contratti di noleggio o di locazione finanziaria. Ne discende, dunque, che lo stabilimento non dovra' essere necessariamente acquisito in propriet , ma potra' essere acquisito, in maniera continuativa e stabile, anche ad altro titolo, purch  il contratto da cui la disponibilit  trae origine sia trasferibile secondo quanto gi  espresso nelle determinazioni del 5 giugno 2002, n. 11 e del 26 febbraio 2003, n. 5.

Infatti e' necessario, per le considerazioni sopra svolte relative alla cessione del ramo aziendale afferente la categoria **OS18** , che nell'ipotesi di cessione transiti in capo al cessionario oltre al know how e al personale specializzato nelle lavorazioni che ricadono nella categoria, anche lo stabilimento in cui si effettuano le lavorazioni stesse.

In base alle considerazioni svolte, ad integrazione di quanto gi  espresso nella determinazione del 12 ottobre 2000, n. 48, al punto 7, lettera e), dell'allegato alla determinazione in ordine al riconoscimento della qualificazione nella categoria **OS18** , si specifica che:

- 1) l'accertamento della sussistenza dell'adeguata attrezzatura tecnica, ai sensi del combinato disposto della declaratoria dell'allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. e dell'articolo 18 comma 8, del medesimo D.P.R. non puo' prescindere dalla verifica circa la disponibilita' dello stabilimento di produzione dei manufatti e componenti da mettere in opera;
- 2) la disponibilita' dello stabilimento di produzione deve essere attuale e futura, posto che solo attraverso l'accertamento della disponibilita' dello stabilimento per l'intera durata dell'attestazione, e' comprovata la capacita' dell'impresa ad eseguire la specifica prestazione richiesta dalla declaratoria dell'allegato A) del suddetto D.P.R.;
- 3) lo stabilimento - tenuto conto che l'art. 18, comma 8, del D.P.R. n. 34/2000 e s.m., ai fini della dimostrazione dell'attrezzatura tecnica, prevede che il possesso del requisito possa essere provato non solo mediante l'effettiva proprieta' in capo all'impresa della attrezzatura stessa, ma anche attraverso diverse modalita', tra cui i contratti di noleggio o di locazione finanziaria - non dovra' essere necessariamente acquisito in proprieta', ma potra' essere acquisito, in maniera continuativa e stabile anche ad altro titolo, purché il contratto da cui la disponibilita' trae origine sia trasferibile secondo quanto gia' espresso nelle determinazioni del 5 giugno 2002, n. 11 e del 26 febbraio 2003, n. 5;
- 4) la qualificazione puo' essere attribuita anche nel caso che per i lavori eseguiti non siano stati impiegati esclusivamente componenti e manufatti prodotti nello stabilimento che ha dato luogo al rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- 5) la condizione che la disponibilita' dello stabilimento sia per tutta la durata della qualificazione comporta l'obbligo per l'impresa attestata di chiedere la modifica dell'attestazione, con la eliminazione della qualificazione nella categoria **OS18** , ove venga meno il titolo legittimante tale disponibilita';
- 6) il titolo inerente la disponibilita' dello stabilimento e l'obbligo di cui al precedente punto 5 deve essere annotato nel registro della competente Camera di Commercio.